

SAN SERVOLO SRL
Società in house della Città metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA
(ai sensi dell' art. 48 e ss. del Decreto Legislativo n. 36/2023 *Codice dei contratti pubblici*)

Determina dell'Amministratore Unico n. 54 dell'11 febbraio 2026

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. **Codice**, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- b. **RUP**, il Responsabile Unico del Progetto (articolo 15 del Codice);
- c. **RdA**, la Richiesta di Affidamento, documento con il quale una qualsiasi Struttura/Servizio della Società fornisce l'input all'Ufficio Affidamenti per iniziare le attività di approvvigionamento di un lavoro, di un servizio o di una fornitura;
- d. **CIG**, il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
- e. **ANAC**, acronimo di Autorità Nazionale Anticorruzione;
- f. **APPROVVIGIONAMENTO**, processo di acquisizione di un bene o servizio o lavoro, necessario ai processi produttivi della Società, acquisito all'esterno della Società; significato analogo assumono i termini "acquisizione" e "acquisto";
- g. **AFFIDAMENTO DIRETTO**, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
- h. **SOCIETA'**, Società San Servolo srl
- i. **Ufficio Affidamenti** l'Ufficio della Società preposto a seguire le pratiche relative agli affidamenti.
- m. **Determina di affidamento** è la determina dell'Amministratore Unico con la quale la Società aggiudica ad un operatore economico l'esecuzione di un affidamento in conseguenza dell'esito delle procedure di affidamento svolte

Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

ART. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e procedure applicate dalla Società per l'affidamento e la gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria come previsto dall'art. 50 del Codice.
- 2. Il presente regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. Per tali contratti si deve comunque tenere conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice e delle disposizioni in tema di vigilanza dell'ANAC e di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 3. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure di affidamento di contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo Statuto della Società, dai regolamenti e dalle deleghe stabilite dalla Società.
- 4. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di

acquisto effettuate in base allo stesso le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione di San Servolo srl e del Codice di comportamento di San Servolo srl, come adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

ART. 3 – PRINCIPI

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi richiamati dagli articoli dall'1 al 12 del Codice nonché del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice e, prioritariamente su tutti gli altri, come richiamato nel criterio interpretativo e applicativo dell'art. 4, i principi di:

- a) risultato;
- b) fiducia;
- c) accesso al mercato;
- d) buona fede e tutela dell'affidamento;
- e) solidarietà e sussidiarietà orizzontale.

2. L'acquisizione di forniture, servizi e lavori avviene garantendo la massima tempestività nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto, il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza in attuazione, altresì, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto.

4. La Società nell'affidamento dei lavori, servizi e forniture assicurano l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

5. Oltre a quanto previsto dal Codice Etico della Società, nel rispetto degli adempimenti richiesti dall'art. 6 del Codice, i soggetti che operano nell'ambito delle varie fasi delle procedure e che versano in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli operatori economici invitati a presentare preventivi o risultanti affidatari, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico. I soggetti che versano in una ipotesi di conflitto di interessi sono tenuti ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e alla sua esecuzione.

ART. 4 – AFFIDAMENTI DIRETTI

1. Fermo il divieto di frazionamento artificioso, gli affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi, compresi quelli attinenti all'architettura e ingegneria e di progettazione, sono consentiti, se di importo inferiore ai limiti previsti dalla disciplina vigente al momento dell'emissione della determina dell'Amministratore Unico, sempre nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, anche senza consultazione di più operatori economici.

2. Qualora sia necessario sondare preventivamente il mercato per poter determinare il valore e le caratteristiche delle prestazioni, le relative richieste di informazioni e di preventivi potranno essere effettuate anche dai vari uffici operativi della Società richiedenti l'affidamento tramite il modello RdA allegato; le informazioni e i preventivi devono essere utilizzati per la formalizzazione della determina dell'Amministratore Unico.

3. Fatti salvi i casi di urgenza e/o casi legati ad eventi imprevisti e/o imprevedibili, l'affidamento diretto dovrà essere preceduto da una richiesta di preventivo all'operatore economico fatta dagli Uffici richiedenti che deve contenere gli elementi essenziali (oggetto, durata, tempistiche di esecuzione) e il richiamo espresso alle condizioni generali di contratto, salva diversa disposizione contenuta nella richiesta stessa.

ART. 5 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento della Società sono tenuti a

rispettare il Protocollo di Legalità vigente al momento dell'affidamento.

ART. 6- ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. È vietato l'affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, come definiti nel congruente livello di classificazione della struttura del CPV - Vocabolario Comune Appalti.

6. Oltre ai casi di deroga, il principio di rotazione non opera se il nuovo affidamento avviene con procedura **ordinaria** o se è proceduto da una indagine di mercato effettuata con la pubblicazione di un avviso sul profilo internet della Società.

7. Ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del Codice, nell'applicazione del principio di rotazione sopra delineato, la Società ripartisce gli affidamenti in base al valore economico nelle fasce di cui alla tabella sotto riportata. Questa suddivisione permette di applicare il principio di rotazione degli affidamenti in modo differenziato a seconda della fascia di valore in cui rientra l'affidamento. Questo significa che il divieto di affidare allo stesso operatore economico che ha già ricevuto un affidamento può variare a seconda della fascia di appartenenza dell'affidamento. Il divieto di affidamento di cui al comma 1 si applicherà pertanto con riferimento a ciascuna fascia:

FORNITURE BENI E SERVIZI		LAVORI	
Fascia	Importo	Fascia	Importo
A	≥ € 5.000,00 e < € 8.000,00	A	≥ € 5.000,00 e < € 8.000,00
B	≥ € 8.000,00 e < € 15.000,00	B	≥ € 8.000,00 e < € 15.000,00
C	≥ € 15.000,00 e < € 30.000,00	C	≥ € 15.000,00 e < € 30.000,00
D	≥ € 30.000,00 e < € 50.000,00	D	≥ € 30.000,00 e < € 50.000,00
E	≥ € 50.000,00 e < € 75.000,00	E	≥ € 50.000,00 e < € 75.000,00
F	≥ € 75.000,00 e < € 140.000,00	F	≥ € 75.000,00 e < € 150.000,00

8. La Società può quindi derogare all'applicazione del principio di rotazione nei seguenti casi:

- a) affidamenti inferiori a € 5.000;
- b) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
- c) per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), d) ed e), quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
- d) particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente affidamento nonché della qualità della prestazione resa.

ART. 7- RUP - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Per ciascun affidamento l'Amministratore Unico della Società nominerà il RUP Responsabile Unico del Progetto. I compiti del RUP sono definiti nell'allegato I.2 del codice.

2. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 8- REVISIONE DEI PREZZI

3. Nei documenti delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi, secondo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice. La revisione prezzi può essere concessa in seguito a richiesta motivata dell'appaltatore ed a valutazione da parte della stazione appaltante della sussistenza dei presupposti.

ART. 9 - ARCHIVIAZIONE

4. L'Ufficio Affidamenti della Società gestisce un archivio degli ordini ai fornitori catalogati per numero di ordine di acquisto, in particolare si dovrà archiviare: - copia dell'affidamento, con tutti i suoi allegati; - la Determina di affidamento, con tutti i suoi allegati, incluse le offerte dei fornitori e la documentazione tecnica se presente (capitolati e fac simili di moduli richiesti agli operatori economici). Le fatture dei fornitori vengono archiviate/conservate secondo quanto previsto dagli obblighi di legge.

SEZIONE II

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

ART. 10 - AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 si procede anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di consultazione di più operatori economici, il RUP propone l'aggiudicazione a favore dell'operatore che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base delle esigenze motivate della Società.

2. Si applica il principio di rotazione, come disciplinato dall'articolo 6 del presente Regolamento.

3. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 gli operatori economici attestano, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Società verifica le dichiarazioni secondo le modalità e i criteri illustrati nella sezione III del presente Regolamento.

ART. 11 - AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 ED INFERIORE A € 150.000,00 E DI SERVIZI E FORNITURE PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORI A € 140.000,00

1. I lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00 sono affidati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. I servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 140.000,00 sono affidati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di consultazione di più operatori economici, il RUP propone l'aggiudicazione a favore dell'operatore che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo valutato sulla base delle esigenze motivate della Società.

3. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'articolo 6 del presente Regolamento.

ART. 12 - NORME COMUNI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

1. La Società, con apposita determina dell'Amministratore Unico, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se richiesti, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

2. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della Società, ai sensi dell'articolo 50, comma 9, del Codice e sul profilo "Amministrazione trasparente" della Società.

3. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con la Società, devono possedere i requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV "I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti" Capo II del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità

tecnica e professionale, capacità economica e finanziaria, che devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.

4. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con la Società, devono essere registrati presso l'ANAC

5. Per affidamenti diretti gli operatori in ede di presentazione dell'offerta attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

6. Per gli affidamenti diretti la Società non richiede le garanzie provvisorie. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice.

7. Gli Uffici della Società che necessitano di un servizio e/o di un lavoro a supporto della propria attività lavorativa sono tenuti a compilare il modulo "RdA" qui allegato e inviarlo tramite mail all'Ufficio Affidamenti (affidamenti@servizimetropolitani.ve.it) entro al massimo 10 giorni dalla data prevista di attivazione del servizio e/o del lavoro. L'oggetto della mail deve sempre riportare il nome dell'azienda proposta. L'Ufficio Affidamenti è tenuto a rispondere prontamente alla richiesta dando precise informazioni sui tempi di attivazione del servizio e/o del lavoro.

8. L'Ufficio Affidamenti procede all'approvvigionamento nel rispetto delle norme vigenti utilizzando per la gestione telematica delle procedure di affidamento di una piattaforma e-Procurement Acquisti Telematici di proprietà di DigitalPA ai sensi dell'articolo 22 del Codice

ART. 13 - QUINTO D'OBLIGO

Nei documenti di affidamento può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (articolo 120 comma 9 del Codice).

ART. 14 - ESECUZIONE E PAGAMENTI

1. Per i contratti di cui al presente Regolamento, la Società può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

2. Le fatture o i documenti fiscali sono liquidati dalla Società con la cadenza temporale stabilita nell'atto di affidamento contratto a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 125 del Codice.

3. Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura solo per i lavori e in caso necessiti il collaudo al posto della regolare esecuzione.

x

4. Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità, l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di inadempimento, la Società provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice.

5. Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo della Società effettua la verifica di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 602/73 prima di effettuare un pagamento di importo superiore alla soglia ivi prevista.

6. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

ART. 15 - FORMA DEL CONTRATTO

1. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato.
2. Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso è definita come segue:
- 3.

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000,00	esente
≥ 40.000,00 < 150.000,00	40,00

4. Il contratto o la lettera commerciale di affidamento dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ove pertinente, e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

5. Il contratto o la lettera commerciale deve in ogni caso contenere espressioni e specifiche clausole che prevedano - in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore - la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della garanzia definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

ART. 16 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto può essere modificata se nei documenti di affidamento è prevista una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la Società. Sono fatte salve in via residuale ipotesi di proroga tecnica, debitamente motivate ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice.

ART. 17 - SUBAPPALTO

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

ART. 18 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)

Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'emissione dell'ordine l'Ufficio Affidamenti della Società è tenuto a provvedere all'acquisizione del CIG, secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata nel presente Regolamento.

ART. 19 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

L'Ufficio Affidamenti e l'Ufficio Amministrativo della Società sono tenuti a rispettare e a far rispettare al fornitore

affidatario della fornitura di lavori, beni e servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica. In particolare, nel contratto e/o nella lettera commerciale dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

SEZIONE III

CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI PER GLI AFFIDAMENTI

DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

ART. 20 - OGGETTO E SCOPO

1. La presente sezione disciplina le modalità operative di effettuazione dei controlli:

- a) sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000,00 euro, così come disposto dall'articolo 52 del Codice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. Del D.P.R. 445/2000;
- b) sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nel DGUE nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo superiore ai 40.000,00 euro fino alle soglie di cui al medesimo articolo 50, comma 1, lettere a) e b).

2. Per gli affidamenti di cui alla lettera a) la Società fa verificare, sulla base di un accordo intercorso con il Socio Unico Città metropolitana di Venezia, le dichiarazioni effettuate dagli affidatari per importi compresi tra euro 2001 ed inferiore ad euro 40.000 secondo quanto previsto dall'art. 52 del Codice previo sorteggio di un campione pari al 5% degli affidamenti effettuati nel corso dell'anno. Il sorteggio deve avvenire con cadenza semestrale con la seguente tempistica; entro il 31 luglio per gli affidamenti relativi al primo semestre dell'anno, entro il 31 gennaio per gli affidamenti relativi al secondo semestre dell'anno. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale mediante l'utilizzo di APP gratuite disponibili sul WE (esempio: www.blia.it) o secondo le modalità tradizionali (estrazione casuale). L'estrazione del campione deve essere effettuata dal personale impiegato nell'ufficio affidamenti alla presenza del Direttore Generale della Società e verrà a tal fine redatto un verbale. Per gli affidamenti di cui alla lettera b) la verifica dei requisiti viene effettuata, tramite gli uffici del Socio Unico, sulla totalità degli affidamenti.

3. Restano fermi i controlli da effettuare ai fini dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e dall'articolo 48-bis D.P.R. n. 602/73.

4. Resta ferma la possibilità di effettuare i controlli su tutti i requisiti tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire alla Società un'adeguata e completa valutazione.

5. Nel caso in cui la verifica di esito negativo, la Società non effettuerà l'affidamento e procederà alle segnalazioni previste dalla normativa vigente.

6. Nel caso delle verifiche a campione di affidamenti già effettuati, qualora sia accertata la mancanza anche di un solo requisito, la Società recederà dall'affidamento e procederà alle segnalazioni previste dalla normativa vigente, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite.

SEZIONE IV INCENTIVI

ART. 21 – FONDO INCENTIVI PER IL RUP E PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. La presente sezione disciplina gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e si applica alle tipologie di attività tassativamente previste nell'allegato I.10 del medesimo Codice o nel successivo emanando Regolamento ministeriale sostitutivo, riferite alle singole procedure di affidamento di opere, lavori, servizi e forniture.
2. Nelle procedure di affidamento sono comprese anche quelle di affidamento "diretto", senza previa comparazione di più offerte alle quali si applica, in quanto compatibile, ogni riferimento agli appalti contenuto nel presente Regolamento.
3. L'incentivo si applica anche nei casi in cui l'affidamento venga effettuato tramite soggetto terzo cd. "centro aggregatore" o "centrale di committenza" o mediante adesione a convenzioni Consip o di altra Centrale, comprese le adesioni con successiva procedura competitiva, purché si dia dimostrazione e motivazione negli atti adottati dello svolgimento, da parte degli uffici preposti della Società, delle attività incentivabili previste, svolte anche singolarmente.
4. Nel caso di appalti di servizi e forniture l'incentivo è applicato a tutte le tipologie di attività previste esclusivamente nei casi in cui sia formalmente nominato il direttore dell'esecuzione quale figura distinta dal RUP. Per l'individuazione dei casi di prevista distinzione tra le due figure, nei quali trova applicazione l'incentivo per gli appalti di servizi e forniture, si fa riferimento all'art. 114 c. 8 del codice e all'art. 32 dell'allegato II.14 del codice.
5. La nomina del direttore dell'esecuzione avviene con provvedimento dell'Amministratore Unico, che motiva adeguatamente i presupposti di complessità riferiti allo specifico appalto.

ART. 22 - ASSICURAZIONI

Per le assicurazioni dei progettisti e per i dipendenti interni incaricati della verifica della progettazione si applica quanto espressamente previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 che, al comma 7, stabilisce che "una parte delle risorse di cui al comma 5 (20% incentivi) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale".

ART. 23 - CALCOLO DEL FONDO

1. Il fondo è costituito ed alimentato applicando le percentuali calcolate sull'importo oggetto di ciascun affidamento come segue:

Lavori		Beni e servizi	
Procedure sino a 150.000	0,5%	Procedure sino a € 140.000	0,5%

2. Nel rispetto delle percentuali di cui sopra, il fondo è costituito per gli affidamenti di lavori e di forniture di beni o servizi, che rivestano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 1. complessità della procedura istruttoria e di selezione con, ad esempio, approfondimenti nella fase istruttoria per la definizione di un capitolato univoco del prodotto/servizio per cui acquisire preventivi, valutazione dei requisiti del fornitore (generali, finanziari, tecnico professionali) o dei contenuti tecnici del prodotto/servizio nella fase di indagine di mercato per la selezione del prodotto e del fornitore;
 2. complessità nella direzione del contratto nella fase esecutiva con coordinamento e/o vigilanza per verificare il rispetto dei termini contrattuali.
3. La quota del fondo viene costituita con il provvedimento di affidamento.

4. Il fondo, calcolato come indicato nel presente articolo, si suddivide come segue:

- 80% del fondo costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il RUP ed il personale dipendente direttamente coinvolto, con le modalità specificate nel presente regolamento;
- 20% del fondo costituisce il fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 45, commi 5, 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 24 - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. I beneficiari del fondo incentivante, costituito applicando i criteri di cui al precedente art. 21, sono individuati ogni anno dall'Amministratore Unico della Società, su proposta del Direttore Generale della Società, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL applicato nella Società.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

3. L'assegnazione di quote del fondo in oggetto non pregiudica la partecipazione dei soggetti incaricati alle altre forme di retribuzione accessoria, derivanti dall'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi.

4. La corresponsione dell'incentivo è disposta con provvedimento dell'Amministratore Unico della Società, su proposta del Direttore Generale, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati nei limiti delle seguenti aliquote:

Descrizione delle funzioni tecniche	Lavori	Beni e servizi
Responsabile unico del procedimento (RUP)	43%	43%
Direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione per beni e servizi	31%	20%-40%
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2%	
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	3%	
Collaboratori del RUP e del direttore dei lavori e dell'esecuzione per istruttoria documenti di gara, anche sui portali di eProcurement e vigilanza nell'esecuzione dei contratti	21%	20-40%
Totale fondo incentivante - (pari al 80% del fondo di cui all'Art. 45 del codice)	100%	100%

5. Nel caso in cui, nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono riparametrate e l'attribuzione viene effettuata sino al raggiungimento dell'importo complessivo del fondo determinato, tenendo conto per ogni dipendente:

- a) del periodo di partecipazione effettiva;
- b) delle competenze e della professionalità espresse;
- c) delle responsabilità assunte, delle operazioni e dei compiti svolti.

ART. 25 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO

A fronte di incrementi dei tempi o dei costi preventivati attribuibili a responsabilità del RUP o di un incaricato di funzioni tecniche, l'Amministratore Unico riduce la relativa quota parte di incentivo in misura direttamente proporzionale:

- al ritardo rispetto alla durata stimata;
- all'incremento dei costi rispetto al valore contrattuale.

ART. 26 - FONDO PER L'INNOVAZIONE

Il 20% del Fondo di cui all'art. 45 c. 5, 6 e 7 del Codice, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Direttore Generale, potrà essere ripartito annualmente ed inserito nei provvedimenti di programmazione della spesa dall'Amministratore Unico su proposta del Direttore Generale e destinato all'acquisto da parte della Società degli strumenti e/o servizi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del codice.

SEZIONE V NORME FINALI


ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore L'11 febbraio 2026 e viene pubblicato sul sito web della Società.
2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.
3. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente Regolamento.

IL DIRETTORE GENERALE
(sig. Fulvio Landillo)



L'AMMINISTRATORE UNICO
(dott. Simone Cason)



SAN SERVOLO SRL

MODULO RICHIESTA DI AFFIDAMENTO (RdA)
DI SERVIZIO, FORNITURA, LAVORO

Data

Richiedente.....

Ufficio

Data dell'evento per il quale necessità l'affidamento

Motivazione e breve descrizione del servizio, della fornitura e/o lavoro richiesto

.....
.....

Previa indagine di mercato informale, si allega alla presente n. preventivi

AZIENDA _____

NOTE A CURA DEL RICHIEDENTE

.....
.....
.....

NOTE A CURA DELL'UFFICIO AFFIDAMENTI

.....
.....
.....